



TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 158

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

Articolo abrogato dal d.lgs 23 luglio 1996, n. 415.

Abrogato dal 1 settembre 1996 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IX — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-158-disposizioni-applicabili-alle-banche-e-alle-societa-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it